

REGOLAMENTO (CEE) N. 2369/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine e il regolamento (CEE) n. 1688/91 recante deroga al termine per la presentazione delle offerte di cui al regolamento (CEE) n. 859/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1792/91⁽⁴⁾ ha previsto in particolare le disposizioni generali relative all'intervento; che per agevolare la gestione del regime d'intervento è opportuno anticipare di un giorno il termine per la presentazione delle offerte; che è pertanto indicato modificare il termine per la consegna dei prodotti e il regolamento (CEE) n. 1688/91 della Commissione, del 17 giugno 1991, recante deroga al termine per la presentazione delle offerte di cui al regolamento (CEE) n. 859/89⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 859/89 è modificato come segue:

- a) All'articolo 8 il termine « mercoledì » è sostituito dal termine « martedì ».
- b) All'articolo 13, paragrafo 2 il termine « 16 » è sostituito dal termine « 17 ».

2. L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1688/91 è modificato come segue: il termine « mercoledì » è sostituito dal termine « martedì ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1991.

Esso si applica a partire dalla prima gara del mese di agosto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(²) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.
(³) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.
(⁴) GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 31.
(⁵) GU n. L 156 del 20. 6. 1991, pag. 5.